

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di:

- lavori pubblici
- beni e servizi
- personale
- patrimonio

Il decreto ministeriale 29 agosto 2018 ha introdotto un'importante modifica in merito ai contenuti ed alle modalità di approvazione del Documento Unico di Programmazione.

In particolare il nuovo principio applicato della programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011), così come modificato dal citato decreto del 29/08/2018, prevede ora che: "Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

11. GLI INVESTIMENTI

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

In particolare l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" stabilisce:

- al comma 1 stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";
- al comma 3 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Con riferimento alle nuove tempistiche di approvazione del Programma, il principio applicato della programmazione, così come modificato dal DM 29/08/2018, dispone che: "In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma"

Si riportano le schede dell'elenco annuale redatte facendo riferimento al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, recante "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FINALE LIGURE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
00318330099/2020/00001	PROV0000013482	Manutenz. straordinaria strade	Livio Massa	€ 230.000,00	€ 230.000,00	MIS	1	s	h				
00318330099/2020/00002	PROV0000013480	Asfaltatura strade comunali	Livio Massa	€ 230.000,00	€ 230.000,00	MIS	1	s	h				
00318330099/2020/00003	PROV0000013481	Manutenz. Straordinaria patrimonio	Pietro Massafiero	€ 330.000,00	€ 330.000,00	CPA	1	s	h				
00318330099/2020/00004	PROV0000014708	Servizi di pulizia, copertura Palazzo Ricci	Alberto Casanova	€ 120.000,00	€ 120.000,00	VAB	1	s	h	2			
00318330099/2020/00005	PROV0000013483	Manutenz. straordinaria verde	Sara Maglio	€ 120.000,00	€ 120.000,00	MIS	1	s	h				
00318330099/2020/00006	PROV0000014709	Passerella torreni	Livio Massa	€ 150.000,00	€ 150.000,00	ADN	1	s	h				
00318330099/2020/00007	PROV0000014710	Riqualificazione Via Brunenghi 1+2-3 lotto	Salvatore Curatolo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	URB	1	s	h				
00318330099/2020/00008	C57H1600000005	Nuovi loculi cimitero Finalborgo	Salvatore Curatolo	€ 390.000,00	€ 390.000,00	MIS	1	s	h	1			
00318330099/2020/00009	PROV0000014712	Ristrutturazione Palazzo comunale	Cristiano Casaccia	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	s	h				
00318330099/2020/00010	PROV0000014546	Interventi demolizione e ricostruzione tennis Finalpie 2° lotto	Alberto Casanova	€ 440.000,00	€ 440.000,00	CPA	1	s	h	1			
		Totale		€ 2.510.000,00	€ 2.510.000,00								

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ALN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
CCP - Constatamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DECP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
(ing. Salvatore Curatolo)

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo.
4. progetto esecutivo

12. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi". Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, ha previsto l'adozione di tali modelli con decorrenza 2019-2020.

Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita:

"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, N. 208".

Si riportano le schede relative alla programmazione in questione, anch'esse redatte facendo riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, e costituenti il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020.

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FINALE LIGURE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio (2)	576.310,00	1.283.775,00	1.860.085,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale	576.310,00	1.283.775,00	1.860.085,00

Il referente del programma
(Ing. Salvatore Curatolo)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B.

Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

(2) detratti gli importi relativi ai servizi tecnici già ricompresi nell'importo complessivo del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi,

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Finale Ligure**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
00318330099/2019/00001	C51B16000250004	Servizi tecnici - Riqualificaz. Via Santuario	58.500,00	1	A seguito esatta individuazione dei lavori da realizzare, l'importo dei servizi tecnici risulta inferiore ai 40.000€
00318330099/2019/00002	C51B16000230004	Servizi tecnici - Riqualificaz. Piazza Abbazia	105.000,00	1	L'intervento è stato rinviato su scelta dell'Amministrazione che ha dato priorità ad altri lavori
00318330099/2019/00003	PROV000000009517	Servizi tecnici - Ristrutturazione Campo Borei	96.000,00	1	Si è data priorità, in funzione delle effettive risorse di bilancio disponibili, ad altri interventi
00318330099/2019/00004	PROV000000003114	Servizi tecnici - Riqualificaz. Via Brunanghi 1+2+3 lotto	142.500,00	1	E' in fase di valutazione l'indizione di un concorso di progettazione
00318330099/2019/00005	PROV000000008515	Servizi tecnici - Ristrutturaz. Palazzo comunale	97.500,00	1	A seguito esatta individuazione dei lavori da realizzare, l'importo dei servizi tecnici risulta inferiore ai 40.000€
00318330099/2019/00006		Servizi tecnici - Sicurezza idraulica 3° lotto Scusa	130.000,00	1	L'intervento è stato rinviato su scelta dell'Amministrazione che ha dato priorità ad altri interventi
00318330099/2019/00007		Capli illuminati strade	48.000,00	1	A seguito puntuale ricognizione l'importo è stato ridimensionato e risultato inferiore ai 40.000€
00318330099/2019/00008		Parchi gioco	60.000,00	1	Gli acquisti previsti saranno di importo inferiore rispetto alla stima iniziale, in quanto limitati a completamento di aree esistenti
00318330099/2019/00010		Manutenz. centrali term., condizionatori, fotovoltaico	81.000,00	1	In attesa dell'evoluzione del progetto Ener-Pro per l'intervento non è stato riproposto
00318330099/2019/00013		ESCO illuminazione pubblica	750.000,00	1	L'intervento è stato eliminato in quanto sono in corso valutazioni di altre alternative per l'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione

Il referente del programma
(Ing. Salvatore Curatolo)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

13. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Tale programmazione risulta conforme alle linee di indirizzo contenute nel Decreto DFP 08.05.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173/2018.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) e successive modifiche ed integrazioni, che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il processo di riforma avviato dal D.Lgs. n. 75/2017 prevede, all'art. 6, che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, secondo specifiche linee di indirizzo che sono state varate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08.05.2018, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

In attuazione del D.Lgs. n. 75/2017, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato, altresì, la direttiva n. 3/2018 concernente le linee guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale, con l'obiettivo di assicurare il reclutamento delle migliori professionalità per le esigenze delle amministrazioni.

COMUNE DI FINALE LIGURE

DOTAZIONE ORGANICA approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 25.11.2015 - SUPERATA DA PARAGRAFO 2.1 della "Linea di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" , di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., varate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 06.05.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018			DIPENDENTI ALL' 01/11/2019 compresi connessi in uscita e incarichi art. 110 TUEL - esclusi tempi determinati e onorari in entrata	NOTE	PERSONALE ASSUMIBILE 2020 - esclusi tempi determinati - compresi incarichi art. 110 TUEL	CESSAZIONI PREVISTE 2020	PERSONALE ASSUMIBILE 2021	CESSAZIONI PREVISTE 2021	PERSONALE ASSUMIBILE 2022	CESSAZIONI PREVISTE 2022
CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	D.O.								
DIR	Totale Dirigenti	5	3	2019 PERSONALE IN SERVIZIO: di cui n. 2 art. 110/I TUEL PERSONALE ASSUMIBILE: 2019* avviato concorso per Dirigente Amministrativo Area Economico Finanziaria Tributaria. Assunzione prevista nel 2020. CESSAZIONI 2020 conclusione incarico art. 110/I Area 3.	1*	1	0	0	0	0
D	Totale Capi Servizio - oggi individuati quali Specialisti	12	6*	2019: PERSONALE IN SERVIZIO*: compreso un dipendente in aspettativa art. 110/V TUEL - compreso un dipendente con incarico art.110/I TUEL in scadenza il 31/12/2019 PERSONALE ASSUMIBILE: 2019** in corso selezione per conferimento incarico Direttore Sociale ai sensi dell'art. 110/II TUEL a decorrere dal 01/01/2020.	3**	0	0	0	0	0
D	Totale Istruttori Direttivi - oggi individuati quali Specialisti	41	30*	2019: PERSONALE IN SERVIZIO*: compreso un dipendente in aspettativa art. 110/V TUEL PERSONALE ASSUMIBILE: 2020 n. 1 Specialista - Istruttore Direttivo part-time 69,44% (25 ore) presso Serv. Appalti; n. 1 Specialista - Istruttore Direttivo a tempo pieno presso Serv. Ragioneria		1		0		
C	Totale Istruttori	56	45	PERSONALE ASSUMIBILE: 2019/2020* n. 5 Istruttori previsti nel piano dei fabbisogni 2019-2021, 3 assumibili nel 2019 (1 a tempo pieno, 1 a tempo parziale 83,33% e 1 a tempo parziale 50%) e 2 nel 2020 (a tempo parziale 50%); concorso avviato dal Comune di Loano nel 2019, tutte le assunzioni previste nel 2020; n. 1 Istruttore Tecnico a tempo pieno; concorso avviato dal Comune di Loano, assunzione 2020. 2020: 1 Istruttore a tempo parziale 75% - n. 1 Istruttore Tecnico a tempo pieno - n. 2 Istruttori di Vigilanza-Agenti di P.M. a tempo parziale 50% - ** n. 2 trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (contratti originari a tempo parziale) che incidono sulla capacità assunzionale	10* (+2**)	2	0	0	0	0
B +	Totale Collaboratori	37	20		0	0	0	0	0	0
B	Totale Esecutori	42	28		0	1	0	0	0	0
TOTALE GENERALE		193	132*	* PERSONALE IN SERVIZIO: di cui n. 2 dipendenti in aspettativa art. 110/V TUEL ** CESSAZIONI: di cui un incarico art. 110/I TUEL	14(+2)	5**	0	0	0	0

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state ridefinite dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, da ultimo modificato dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019. In particolare l'art. 3/V prevede che, a decorrere dall'anno 2018, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, mentre il comma 5sexies, introdotto dal sopra richiamato D.L. n. 4/2019, stabilisce che, *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono comutare, a fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”*. Inoltre, nel corso dell'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, i Comuni possono utilizzare i resti assunzionali non utilizzati nel quinquennio precedente.

Con riferimento alle assunzioni di Polizia Locale, il D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018, comporta la possibilità per i Comuni di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana attraverso assunzioni di personale di Polizia Municipale a tempo determinato, anche in deroga ai vincoli di spesa in tema di assunzioni flessibili, ai sensi dell'art. 35 quater.

Si rileva, inoltre, che il D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni nella Legge 58/2019, prevede nuovi parametri e nuove metodologie di assunzione per i Comuni. I valori soglia e le fasce demografiche di riferimento verranno individuato con appositi decreti attuativi che, alla data odierna, non sono ancora stati emanati.

Nel quadro normativo in materia assunzionale sopra descritto si sono inserite:

- la Legge n. 145/2018 che, all'art. 1, commi 361 e segg., come modificati dall'art. 14-ter, comma 1, del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019 e successivamente dal D.L. n. 101/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128/2019, detta significative disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie relative ai concorsi banditi a partire dal 1° gennaio 2019, ferma restando la disciplina previgente per eventuale necessità di assunzioni a tempo determinato;
- la Legge n. 56/2019, che all'art. 3/VIII introduce una deroga prevedendo che, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria, previste e disciplinate dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001. All'art. 3/IX esclude inoltre la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 nel caso di affidamento di incarichi ex art. 110 TUEL, riducendo peraltro di 15 giorni i termini per la conclusione della procedura di cui all'articolo 34bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 nei casi in cui resta obbligatoria;
- il sopra richiamato D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Di seguito si riepilogano le casistiche in cui scatta la sanzione del divieto di assunzione di personale:

- mancata adozione della programmazione del fabbisogno e mancato invio al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il portale SICO della Ragioneria Generale dello Stato;
- mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale e/o situazioni di sovrannumero;
- mancato rispetto dei termini per l'adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;
- mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali;
- mancato rispetto del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (comma 476 Legge 232/2016);
- mancata adozione del Piano triennale delle azioni positive e delle pari opportunità;
- mancata adozione del Piano delle performance;
- mancato contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013;
- mancate comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà;

- mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA

In materia di lavoro flessibile, l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede – tra l'altro – la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35. L'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., stabilisce criteri e modalità di applicazione dei limiti di spesa relativi alle forme di lavoro flessibile, disponendo che la spesa complessiva non possa comunque essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. L'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto, salvo diversa disposizione del C.C.N.L., una limitazione quantitativa alle assunzioni a tempo determinato, che non possono eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in cui si procede all'assunzione. Il nuovo C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni Locali, siglato in data 21.05.2018 dopo anni di blocco, ha attuato la predetta previsione normativa, prevedendo specifiche ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre quelle già individuate dal D.Lgs. n. 81/2015.

L'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha inoltre offerto ai Comuni la possibilità di effettuare assunzioni di Assistenti Sociali a tempo determinato con la finalità di garantire il servizio sociale professionale e l'erogazione dei servizi previsti dalle normative per la lotta alle povertà di cui al D.Lgs. n. 147/2017; tale norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, consente espressamente di derogare *“ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2008, n. 296.”*

Da ultimo l'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016, nel modificare l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha disposto l'esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dalle limitazioni previste dal predetto comma.

La Corte dei Conti - Sezione Autonomie, con delibera n. 17 del 17 luglio 2019, chiarisce che i valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 3/V del D.L. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell'utilizzo dei cd. *“resti assunzionali”*, per i quali valgono le capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti all'epoca di cessazione dal servizio. Inoltre, alla luce delle recenti novità legislative di cui all'art. 14-bis/l, lett. a), del D.L. n. 4/2019, la disciplina dei resti assunzionali, anziché al *“triennio precedente”*, fa ora riferimento *“al quinquennio precedente”*.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'Amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull'ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto.

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
1	2019	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
1	2019	C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
1	2019	D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)					65.556,41

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
1	2020	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
2	2020	C1	40.688,14	3.390,68	44.078,82
1	2020	D1	22.135,47	1.844,62	23.980,09
BUDGET 2021 (100% delle cessazioni a.p. 2020)					87.595,82

NUMERO ASSUNZIONI	ANNO ASSUNZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
3 ISTRUTTORI di cui 1 al 100%, 1 al 83,33%, 1 al 50%	2019	C1	47.468,82	3.955,74	51.424,56
5 AGENTI DI P.M. di cui 3 p.t. 50%	2019	C1	71.204,25	5.933,69	77.137,94
1 DIRIGENTE	2019	DIRIGENTE	39.979,29	3.331,61	43.310,90
SPESA 2019					171.873,39

NUMERO ASSUNZIONI	ANNO ASSUNZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
3 ISTRUTTORI di cui 2 p.t. al 50%	2020	C1	40.688,14	3.390,68	44.078,82
SPESA 2020 piano assunzioni 2019/2021					44.078,82
1 ISTRUTTORE part-time 75%	2020	C1	15.258,05	1.271,50	16.529,56
2 ISTRUTTORI DIRETTIVI di cui 1 p.t. al	2020	C1	37.506,34	3.125,53	40.631,87
4 AGENTI DI P.M. di cui 2 p.t. 50% e 2 trasformazione da part-time 50% a full-time	2020	C1	40.688,14	3.390,68	44.078,82
SPESA 2020 piano assunzioni 2020/2022					101.240,24

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019

RESTI 2016/2018 (cessati 2015/2017)		
cessati 2015	€ -	utilizzati nel 2018
cessati 2016	€ 6.878,93	utilizzati nel 2019
cessati 2017	€ 29.338,12	utilizzati nel 2019
BUDGET 2019		
(100% cessati 2018)	€ 84.023,17	utilizzati nel 2019
(100% cessati 2019)	€ 65.556,41	utilizzati € 7.554,35 nel 2019 - avanzati € 58.002,06
cessazione nel 2019 di 2 agenti p.m. ulteriore		
100%	€ 44.078,82	utilizzati nel 2019
	€ 229.875,45	
SPESA 2019	€ 171.873,39	
AVANZO	€ 58.002,06	

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020

RESTI 2017/2019 (cessati 2015/2017)		
cessati 2016	€ -	utilizzati nel 2019
cessati 2017	€ -	utilizzati nel 2019
cessati 2018	€ -	utilizzati nel 2019
BUDGET 2020		
(100% cessati 2019) avanzati	€ 58.002,06	
	-€ 44.078,82	utilizzati per il 2020 (piano assunzioni 2019/2021)
(100% cessati 2020)	€ 87.595,82	
SPESA 2020	€ 101.240,24	piano assunzioni 2020/2021
AVANZO	€ 278,82	

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così modificato dalla legge 133/2008, stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il successivo comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008, dispone: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Quale indirizzo programmatico si ritiene di consentire il ricorso a collaborazioni esterne qualora, al fine di realizzare gli obiettivi e le attività collegate ai programmi contenuti nel presente documento unico di programmazione, o in eventuali altri strumenti di programmazione, le professionalità esistenti all'interno dell'ente non siano presenti.

Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

L'allegato "Previsione di spesa per incarichi esterni" è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione.

L'importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni per l'anno 2020 è pari a € 257.057,00 e trova allocazione nel bilancio di previsione 2020 – 2022 e verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.

La somma di € 257.057,00 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità.

Nella tabella sottostante il dettaglio degli importi autorizzati, secondo lo schema del piano dei conti di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2011.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

cap.	codice	denominazione	risorse 2020	risorse 2021	risorse 2022
160	01.01-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI DI SERVIZI X GIORNALINO COMUNALE, UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	1.440,00	1.440,00	1.440,00
341	01.03-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO PARTECIPATE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA -prestazioni professionali e specialistiche	1.964,00	1.964,00	1.964,00
380	01.11-1.03.02.11.000	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641	01.03-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE AI SERVIZI UFF.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	9.010,00	9.010,00	9.010,00
1220	01.05-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI REALTIVE AGLI IMMOBII COM.LI	4.010,00	4.010,00	4.010,00
1530	01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3850	04.06-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5500	05.02-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE -S.R.IVA	500	500	500
5501	05.02-1.03.02.11.000	SPESE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CATALOGAZIONE	2.033,00	2.033,00	2.033,00
6445	07.01-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE TURISTICA	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7110	14.01-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO DEMANIO	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7118	01.05-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO DEMANIO prestazioni professionali e specialistiche ex cap. 7110	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7170	08.01-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA	44.100,00	44.100,00	44.100,00
8685	09.02-1.03.02.11.000	SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI ACUSTICA ED ELETTROMAGNETISMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8710	09.02-1.03.02.11.000	SPESE DIVERSE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9009	12.04-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RELATIVE AL PROGETTO SPRAR	5.000,00	1.000,00	1.000,00
9230	12.02-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (prestazioni professionali e specialistiche) (ENTRATA CAP. 428)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9386	12.05-1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA SEGRETERIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO - FAMIGLIE (E. CAP 265) (prestazioni professionali e specialistiche)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9387	12.05-1.03.02.11.000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTO - prestazioni professionali e specialistiche	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12730	01.06-2.02.03.05.000	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	25.000,00	25.000,00	95.000,00
		TOTALE	257.057,00	253.057,00	323.057,00

14. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa, tra cui la classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili.

Gli elenchi degli immobili contenuti nel piano in questione, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Il D.L. n. 69/2013, così come modificato dal D.L. 78/2015, ha disposto che il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei Comuni sia destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui dei Comuni stessi.

Qualora, pertanto, le alienazioni contenute nel piano si realizzassero, il 10% dell'introito verrà destinato come disposto dalla legge: il bilancio di previsione tiene conto di tale vincolo, mediante l'appostamento di un apposito capitolo ammontante al 10% dell'importo complessivo degli immobili da alienare.

In materia di acquisto di immobili pubblici, il D.L. 50/2017 stabilisce che non si applica l'obbligo di dichiarare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per gli acquisti di immobili pubblici finanziati con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, oppure dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre neppure acquisire attestazione di congruità del prezzo da parte dell'agenzia del Demanio. Rimane comunque l'obbligo dell'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 12, comma 1-ter, del DL n. 98/2011.

Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale:

- a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali;
- b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

Si riporta nella tabella sottostante l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2020-2022:

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2021
<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza Porta Testa magazzino Fg. 37, Mapp. 506, classe 1, cat. C/2, mq. 9 Prezzo di stima € 17.100,00	<u>Loc. Finalmarina</u> Vico Carbone negoziario/magazzino Fg. 40, Mapp. 309 sub 24, classe 1, cat. C/2, mq. 19 Prezzo di stima € 36.000,00	<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza del Tribunale negoziario F. 37, Mapp. 481 sub 12, Cat. C/1, mq 85 Prezzo di stima € 270.000,00
<u>Loc. Finalborgo</u> Piazza Deledda, 2 alloggio/magazzini/area pertinenza Fg. 38 Mapp. 182 sub 5 classe 2 cat. A/4 vani 5,5 (mq. 99) Fg. 38 Mapp. 182 sub 2 classe 4 cat. C/2 mq. 14 Fg. 38 Mapp. 182 sub 3 classe 3 cat. C/2 mq. 53 Fg. 38 Mapp. 182 sub 4 classe 4 cat. C/2 mq. 14 Prezzo di stima € 540.000,00	<u>Loc. Gorra</u> Piazza Annunziata – Area Urbana Fg. 15 Mapp. 257 sub. 11 cat. F/1 mq. 181 Prezzo di stima € 15.000,00	
<u>Loc. Finalmarina</u> Vico Legnino Reliquato stradale Fg. 40 Mapp. strade mq. 66 Prezzo di stima € 3.762		
<u>Loc. Varigotti</u> Piazza Lagorio negoziario/proprietà per l'area Fg. 31A Mapp. 593 cat. C/1 mq. 10 Prezzo di stima € 10.000		

15. LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019 (collegato fiscale 2020), a decorrere dall'anno 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui 23 all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);

g) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il bilancio di previsione 2020-2022, facendo leva sulla disposizione di cui all'art. 21-bis del DL n. 50/17 e sull'art. 1 comma 905 della Legge n. 145/2018, citato, è stato costruito non tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi si ritiene di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 entro il 31/12/2019, ed è ad oggi ipotizzabile, con un discreto margine di sicurezza, che il Comune di Finale Ligure risulterà rispettoso dei vincoli di finanzia pubblica, sia con riferimento alla L. 145/2018, sia con riferimento alla Legge n. 243/2012.